



REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 12/10/2023



INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Competenze
- Articolo 4 - Responsabilità
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

- Articolo 7 - Dichiarazione di morte
- Articolo 8 - Denuncia della causa di morte
- Articolo 9 - Accertamento necroscopico
- Articolo 10 - Referto dell'Autorità Giudiziaria
- Articolo 11 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 12 - Termini di osservazione
- Articolo 13 - Modalità di osservazione
- Articolo 14 - Depositi di osservazione – obitori
- Articolo 15 - Case funerarie
- Articolo 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- Articolo 17 - Riconcontro diagnostico
- Articolo 18 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza
- Articolo 19 - Prelievi per trapianti terapeutici
- Articolo 20 - Imbalsamazione e tanatocosmesi

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 21- Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 22 - Verifica e chiusura del feretro
- Articolo 23 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto
- Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 25 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 26 - Trasporto funebre
- Articolo 27 - Riti religiosi
- Articolo 28 - Trasporti gratuiti e a pagamento



TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 29 - Disposizioni generali – vigilanza
- Articolo 30 - Responsabilità
- Articolo 31 - Sistema informativo cimiteriale
- Articolo 32 - Identificazione delle sepolture
- Articolo 33 - Scadenzario delle concessioni

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 34 - Disposizioni generali
- Articolo 35 - Campo speciale bambini e prodotti abortivi
- Articolo 36 - Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze
- Articolo 37 - Ammissione nel cimitero
- Articolo 38 - Soggetti titolari del diritto di disporre della sepoltura
- Articolo 39 - Deposito per feretri
- Articolo 40 - Deposito provvisorio

CAPO III - INUMAZIONE

- Articolo 41 - Inumazione in campo comune
- Articolo 42 - Cippi e arredi tombali

CAPO IV - TUMULAZIONE

- Articolo 43 - Concessioni di manufatti per sepolture private
- Articolo 44 - Obblighi del concessionario
- Articolo 45 - Morte del concessionario
- Articolo 46 - Rinnovo
- Articolo 47 - Disdetta
- Articolo 48 - Estinzione
- Articolo 49 - Revoca
- Articolo 50 - Decadenza

CAPO V - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 51 - Campi di inumazione
- Articolo 52 - Tumuli

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 53 - Esumazioni
- Articolo 54 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 55 - Esumazioni straordinarie
- Articolo 56 - Estumulazioni
- Articolo 57 - Estumulazioni ordinarie
- Articolo 58 - Estumulazioni straordinarie
- Articolo 59 - Oggetti da recuperare
- Articolo 60 - Disponibilità dei materiali



CAPO VII - CREMAZIONE

- Articolo 61 - Autorizzazione
- Articolo 62 - Avvio al crematorio
- Articolo 63 - Urne cinerarie
- Articolo 64 - Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari
- Articolo 65 - Dispersione delle ceneri

CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 66 - Orario
- Articolo 67 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 68 - Divieti speciali
- Articolo 69 - Sanzioni
- Articolo 70 - Riti funebri
- Articolo 71 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti
- Articolo 72 - Manutenzioni
- Articolo 73 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 74 - Materiali ornamentali

TITOLO III

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 75 - Accesso al cimitero
- Articolo 76 - Responsabilità
- Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 78 - Orario di lavoro
- Articolo 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 80 - Vigilanza
- Articolo 81 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 82 - Funzioni ed autorizzazioni
- Articolo 83 - Divieti

TITOLO IV

CAPO I - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

- Articolo 84 - Disciplina del servizio
- Articolo 85 - Oggetto del servizio
- Articolo 86 - Richiesta del servizio
- Articolo 87 - Determinazione del contributo di impianto ed allacciamento
- Articolo 88 - Determinazione del canone annuo
- Articolo 89 - Pagamento del contributo e del canone annuo
- Articolo 90 - Pagamento del contributo e del canone pluriennale
- Articolo 91 - Variazione dell'intestatario
- Articolo 92 - Omesso pagamento del canone
- Articolo 93 - Rimborso del canone e del contributo
- Articolo 94 - Divieto di esecuzione diretta di lavori
- Articolo 95 - Segnalazione guasti



TITOLO V

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 97 - Abrogazione di norme



TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui: al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, alla L. 23.12.1978 n. 833, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla L.R. 18.11.2003 n. 12 e successiva L.R. 30.12.2009 n. 33, al Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n.4, alla L.R. 4 del 4 marzo 2019, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri .

Articolo 2 - Definizioni

Addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

Animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

Attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

Autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

Avente titolo ad agire (o avente causa) persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto.

Autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto



dall'autorità giudiziaria;

Bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 /Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

Casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti per le camere mortuarie dall'apposito decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Deputata alle funzioni di:

- trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
- custodia delle salme, anche ai fini del compimento del periodo di osservazione;
- preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
- esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
- svolgimento delle cerimonie funebri.

Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

Cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

Cimitero: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

Cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

Cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

Colombaro o loculo (o tumulo): vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa rilasciata dal comune, da cui deriva concessionario: cioè il soggetto beneficiario del diritto di uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale.

Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto



a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

Crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa

Decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario o per altre cause previste nelle regole di concessione;

Deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

Deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

Deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

Dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

Estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Si definisce ordinaria: l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione. Si definisce straordinaria: l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione.

Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Si definisce ordinaria: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10. Si definisce straordinaria: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione.

Feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

Fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

Gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente



dalla forma di gestione;

Giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

Inumazione: sepoltura di feretro in terra;

Medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;

Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

Resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni dall'inumazione o tumulazione.

Revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

Riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

Sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

Salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

Sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

Tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo



di migliorarne la presentabilità;

Tomba di famiglia: spazio attrezzato alla sepoltura a sistema tumulazione (solo in casi eccezionali a sistema inumazione), con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;

Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

Trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

Trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

Urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri;

Tumulazione: sepoltura in loculo o tomba di famiglia, di feretro, cassetta ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Acronimi:

Autorità Giudiziaria	AG
Agenzia di Tutela della Salute	ATS
Mediante Avviso (pagamento)	MAV
Piano di Governo del Territorio	PGT
Posizione Organizzativa	PO
Unità Organizzativa	UO

Articolo 3 - Definizioni

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente, con il presente regolamento di cui all'art. 89 del TUEL.
4. Spettano al titolare di PO a cui è assegnato il servizio cimiteriale tutte le funzioni di cui al presente regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
5. L'ufficiale dello stato civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto,



cremazioni, e in generale per l'espletamento di tutte le attività amministrative connesse all'evento della morte ed eventi successivi relativi alla morte;

6. Il Settore Tecnico ha competenza per le pratiche di ammissione al deposito di osservazione, per la tenuta dei registri cimiteriali, rilascio delle concessioni cimiteriali e in generale per l'espletamento di tutte le attività amministrative connesse all'evento della morte ed eventi successivi relativi alla morte ivi compresi le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, allacciamento e distacco del servizio di illuminazione votiva in collaborazione con il Settore Tributi; per la parte tecnica relativa alla manutenzione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture cimiteriali, alle opere edilizie su manufatti cimiteriali, quando realizzati dai privati concessionari e per la posa di monumenti, la responsabilità spetta al responsabile del Settore Tecnico;

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) la fornitura della bara ed il trasporto funebre per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, così come verificato ed attestato dal Dirigente competente su relazione dei Servizi sociali, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
 - c) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei soli casi di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, attestate dal dirigente competente su relazione dei Servizi sociali;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ovvero, qualora esistente, nel giardino delle rimembranze.
3. Sono servizi pubblici onerosi quelli relativi alla inumazione, alla tumulazione ed alla cremazione di cadaveri.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.



Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso gli uffici comunali, sul sito web o nel cimitero, ad esclusione della lettera f, che sarà pubblicato esclusivamente sul sito comunale con avviso sulla bacheca del cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento e sua sintesi;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco di loculi, tombe di famiglia e ossari per le quali è in corso la procedura di revoca o scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - f) le tariffe dei servizi cimiteriali;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Articolo 7 - Dichiarazione di morte

Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127)

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, ed in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla Prefettura in copia. L'originale viene inviato alla locale ATS a cura del Comune entro il giorno 15 del mese successivo a quello della morte.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria (AG) o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ATS dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'ATS. viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.



Art. 9 - Accertamento necroscopico

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'AG, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le ventiquattro ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 12, comma 2. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio sanitarie o socio assistenziali; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco, udito il competente servizio della ATS, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Articolo 10 - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi all'AG spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'AG ed a quella di Pubblica Sicurezza (PS).

Articolo 11 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ATS. Inoltre l'ATS, deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.



CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 12 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ATS.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 13 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo 14 anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 14 - Depositi di osservazione - obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'AG.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - Alla casa funeraria
 - Alla camera mortuaria della struttura sanitaria



- Alla abitazione propria o dei familiari
- 7 I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma 6 è a carico dei familiari richiedenti.
- 8 Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 15 - Case funerarie

1. I soggetti titolati alla gestione delle Case Funerarie debbono dotarsi della prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicata la Casa.
2. La suddetta autorizzazione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti.
3. È consentita presso le Case Funerarie l'attività di imbalsamazione e tanatocosmesi nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti anatomiche riconoscibili e di ossa umane. Queste sono avviate a sepoltura a spese della struttura sanitaria.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990, a richiesta dei familiari sono seppelliti nel locale cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di seppellimento a cura dell'ATS. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 17 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R. nonché del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 18 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie di ricovero e cura



accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
3. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
4. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.
5. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. Agli istituti universitari il competente servizio dell'ATS può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Articolo 19 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 1 Aprile 1999 n. 91 e dal Regolamento Regionale 14 Giugno 2022 n.4

Articolo 20 - Imbalsamazione e tanatocosmesi

1. A richiesta dei familiari possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte non sia dovuta a reato.
3. All'ATS sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatocosmesi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatocosmesi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettive diffuse.



CAPO IV - FERETRI

Articolo 21 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.
2. In ciascun feretro deve essere racchiusa un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ATS a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 22 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta dal necroforo del Comune anche tramite la Soc. appaltatrice, che dovrà accertare l'identità del cadavere, l'avvenuto rilascio del permesso di seppellimento e, ove richiesto, l'autorizzazione al trasporto, che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo articolo 23 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari alla competente dell'ATS.
3. All'estremità dei feretri destinati fuori Comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori del comune devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 23 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. Per i feretri per cui il trasporto, la sepoltura, la cremazione avvengano nel territorio della Regione Lombardia si osservano i requisiti del regolamento regionale vigente; per tutti gli altri casi si osservano i requisiti di al D.P.R. 285/1990 articolo 30.
3. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
4. Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in doppio feretro (duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo).
5. Parimenti i trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2.
6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro



Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte della competente ATS, il rinnovo del feretro.

7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. In ogni caso le salme di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere inumati anche se il feretro non corrisponde alle caratteristiche previste dal presente articolo.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
10. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 25 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 4 del 4/3/2019 art. 72
2. I trasporti di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane, ceneri sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale, come integrate dalla Legge Regionale n. 4/2019 e dal regolamento regionale 14/06/2022 n. 4. In ogni caso sia che il trasporto avvenga da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono avere le caratteristiche previste al precedente articolo 23.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.
4. L'incaricato del trasporto adempie a tutte le disposizioni di cui al regolamento regionale vigente egli, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti che lo accompagnano al personale incaricato della sua accettazione presso il cimitero per le registrazioni previste dal regolamento regionale vigente e per la verifica del sigillo apposto a garanzia dell'integrità del feretro.
5. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito



presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 26 - Trasporto funebre

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto della salma è comunicato dall'impresa funebre al Comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al Comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.
5. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto in Italia, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ATS di riferimento del Comune del decesso, nonché al Comune di destinazione e all'ATS di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.
6. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.
7. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.
9. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove sono accertate la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
10. In caso di arrivo o partenza del feretro con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
11. E' rimessa alla decisione della Giunta Comunale la facoltà di applicare il diritto fisso,



formulando una definizione ai sensi di quanto previsto dal DPR 285/1990.

12. I trasporti funebri al cimitero Comunale sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco mediante ordinanza. Con medesimo atto il Sindaco stabilisce i percorsi consentiti.
13. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma/cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, compatibilmente con i problemi legati alla viabilità e all'ordine pubblico.
14. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
15. L'ufficiale di stato civile fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e di eventuali delibere sul tema; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. I sacerdoti della chiesa cattolica e gli altri ministri di culto ammessi nello Stato che intervengono nell'accompagnamento funebre si conformano alle vigenti disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. L'ora del funerale dovrà tenere conto di eventuali operazioni cimiteriali concomitanti già previste e della durata del giorno solare (in particolare non potranno essere previste tumulazioni o inumazioni in assenza di luce naturale).

Articolo 27 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e gli altri ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti differenti dal culto cattolico può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Articolo 28 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. In attuazione del principio della libera concorrenza nel territorio del Comune di Vignate il servizio dei trasporti funebri è liberalizzato.
2. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati; sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ufficiale di stato civile.

TITOLO II



CAPO I - CIMITERI

Articolo 29 - Disposizioni generali - vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune, anche tramite la Soc. Appaltatrice, provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Alla gestione e manutenzione del cimitero, vi provvede il Comune direttamente in economia o mediante affidamento a terzi secondo quando disposto dal regolamento regionale 9.11.2004 n. 6 articolo 3, comma 2. All'ordine e alla vigilanza il comune vi provvede avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ATS.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale dell'impresa affidataria dei servizi cimiteriali.

Articolo 30 - Responsabilità

1. Il Comune mediante il proprio competente servizio e l'eventuale soggetto gestore del servizio cimiteriale vigila affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà a disposizione dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto del presente regolamento e della vigente normativa nazionale nonché dalle prescrizioni impartite, il mancato rispetto costituisce causa di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Articolo 31 - Sistema informativo cimiteriale

1. La mappa del cimitero è realizzata all'interno del sistema informativo cimiteriale con apposito applicativo software.
2. Nel sistema informativo cimiteriale sono riportate tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione nel tempo del cimitero. L'aggiornamento di tali informazioni è uno dei compiti principali del servizio cimiteriale. Sulla base delle informazioni associate alla posizione di fosse, loculi e tombe vengono organizzate tutte le operazioni legate al servizio cimiteriale, regolate dal presente documento.
3. Presso il Comune ovvero presso il gestore del servizio cimiteriale è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle tumulazioni: le informazioni riportate in detto registro sono inserite nel sistema informativo cimiteriale.
4. Per ciascuna inumazione è obbligatorio rilevare e archiviare nel sistema informativo cimiteriale le seguenti informazioni:
 - generalità del defunto e data di decesso
 - numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - posizione in cui viene realizzata la fossa per la inumazione del feretro



- informazioni relative alla esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione dei resti
5. Per ciascuna tumulazione è obbligatorio rilevare e archiviare nel sistema informativo cimiteriale le seguenti informazioni:
- generalità del defunto e data di decesso
 - numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - generalità della concessione relativa al loculo, alla tomba o al cinerario dove avviene la tumulazione
 - posizione del loculo, tomba o cinerario
 - informazioni relative alla estumulazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione dei resti.
6. Per ciascun ambito del cimitero (loculo, tomba, cinerario, ossario, ossario comune, giardino delle rimembranze) dovranno sempre essere note e desumibili dal sistema informativo cimiteriale le informazioni relative a cosa è contenuto: di chi sono i resti mortali presenti, in che forma (cadavere, ossa, ceneri), da quando sono in situ e sino a quando dovranno rimanere in tale postazione. È necessario che queste informazioni siano costantemente aggiornate in funzione delle attività via via svolte, in modo da poter gestire e nel caso adeguare gli spazi disponibili all'interno del cimitero. Ogni ambito è individuato dalla sua posizione fisica nella mappa del cimitero e dal relativo identificativo univoco. Tale identificativo di posizione deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura.

Articolo 32 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo.
- Le fosse di inumazioni devono essere definite sul terreno da un cordolo perimetrale, la parte interna deve essere ricoperta di ghiaietto bianco e deve essere presente il cippo con le indicazioni sopra riportate oltre che l'identificativo alfanumerico progressivo.
- Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento.

Articolo 33 - Scadenario delle concessioni

1. Sulla base delle informazioni relative alle singole sepolture e alle durate delle concessioni riportate nel sistema informativo cimiteriale viene redatto lo scadenario delle sepolture, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per rendere disponibili le sepolture.
2. Il Settore Tecnico o l'eventuale soggetto gestore dei servizi cimiteriali, predispone entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nel corso dell'anno che dovrà essere affisso presso il cimitero e pubblicato sul sito del Comune di Vignate.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE



Articolo 34 - Disposizioni generali

1. La ricettività e lo sviluppo del cimitero, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepolture e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati nel Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 35 - Campo speciale bambini e prodotti abortivi

1. Nel cimitero deve essere presente un appezzamento speciale destinato alla sepoltura ad inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni.
2. A richiesta dei genitori, nella zona destinata ai bambini sono sepolti anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina.
3. Per i nati morti e i prodotti abortivi, richiamati al precedente punto 2, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con obbligo di una distanza minima. Sulle sepolture è consentita la posa di lapidi, ricordi ed arredi tombali, previa autorizzazione del servizio competente del Comune.

In mancanza della richiesta di sepoltura di cui al comma 2, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina sono sepolti nell'area destinata all'inumazione delle parti anatomiche riconoscibili, utilizzando fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Articolo 36 - Ossario e cinerario comune - giardino delle rimembranze

1. Nel cimitero comunale devono essere presenti uno o più ossari e uno o più cinerari comuni per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo ad agire non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono eventualmente disperse nel cinerario comune.
4. Nel cimitero comunale è altresì presente il giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri a disposizione dei soli cittadini residenti.

Articolo 37 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri.
2. Nei campi ad inumazione (campi comuni decennali) del cimitero comunale, sono ricevuti,



senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- i cadaveri di deceduti nel territorio del Comune di Vignate, i cadaveri di deceduti aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Vignate;
 - i nati morti e i prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nella struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Vignate o i cui genitori o altri famigliari diretti siano residenti nel Comune di Vignate;
 - i cadaveri di persone ricoverate presso case di riposo di altro Comune, la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Vignate.
3. Le concessioni di loculi e tombe di cui all'apposito articolo 44 devono riguardare i cadaveri/resti/ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto di concessione, residenti nel Comune o già residenti ed emigrate per essere ricoverate in casa di cura.
4. Nelle tombe doppie è ammessa la collocazione del feretro del defunto con il feretro del coniuge o convivente more uxorio o unito civilmente, ascendente o discendente di primo grado.
5. Tombe di famiglia di cui al campo I del cimitero comunale è ammessa la collocazione del feretro del defunto, oltre alla tumulazione di ulteriori 5 (cinque) salme, ai sensi dell'art.27 del Regolamento Regionale n.4/2022 anche per il coniuge o convivente more uxorio o unito civilmente in vita, o ascendente e discendente di primo grado.
- Nel predetto caso la concessione è soggetta al pagamento del seguente importo:
- a) € 4.131,66 per la concessione dell'area
 - b) € 3.564,00 per n.3 tombe di famiglie doppie per un totale complessivo di € 7.695,66.= oltre al rimborso spese e costo tumulazione.
6. Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate, ai sensi dell'art.27 del Regolamento Regionale n.4/2022 anche per il coniuge o convivente more uxorio o unito civilmente, o per un ascendente o discendente di primo grado in vita.
- Nei predetti casi la concessione è soggetta al pagamento del canone in vigore al momento dell'istanza di concessione cimiteriale maggiorata del 25%.
7. Loculi e tombe sono inoltre concessi per tumulare i cadaveri/resti/ceneri di persone non residenti esclusivamente nei seguenti casi:
- quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge, unito civilmente o il convivente more uxorio;
 - ai non residenti che abbiano un rapporto di parentela di 1° grado in linea retta con persone defunte tumulate nel cimitero di Vignate
 - a non residenti che abbiano il coniuge nel cimitero di Vignate
- nei predetti casi la concessione è soggetta al pagamento del doppio del canone in vigore al momento dell'istanza di concessione.
8. Il Comune non accoglie le richieste di concessione di loculi, tombe, ossari o cinerari a beneficio di viventi, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 del Regolamento Regionale n.4/2022. Per ragioni connesse con la necessità di garantire comunque la ricettività del cimitero comunale, gli effetti del presente comma possono essere temporaneamente sospesi in tutto o in parte con apposita ordinanza del Sindaco.
9. Le concessioni di cellette ossario o cinerarie di cui all'apposito articolo 44 devono riguardare i resti mortali e le ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto concessorio, residenti nel Comune, o già residenti emigrate, per essere ricoverate in casa di cura
10. Le cellette ossario o cinerario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri di non residenti esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge, unito civilmente o il convivente more uxorio, l'ascendente o discendente di primo grado (genitore/figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello/sorella); nei predetti casi la concessione è soggetta al pagamento del doppio del canone in vigore.
11. Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento



della residenza nel Comune di Vignate e sia acquisita l'attestazione dell'ufficiale di anagrafe che l'istruttoria della pratica di residenza è stata positivamente espletata.

12. Sono ammessi nel cimitero comunale gli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Vignate in base ad una concessione rilasciata prima del decesso.
13. Su richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, la Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, anche gratuitamente, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.

Articolo 38 - Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura

1. Il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la forma di sepoltura e la destinazione del cadavere o dei resti mortali, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali nonché a quanto previsto nel presente regolamento, è il coniuge, o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.
2. In assenza di parenti ai sensi del precedente comma 1, titolari del diritto di disposizione sono gli affini individuati secondo l'art. 78 del codice civile o, nel caso di più affini dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra gli aventi titolo o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Qualora uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 richieda un qualsiasi servizio previsto dal presente regolamento si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con il preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo.

Articolo 39 - Deposito per feretri

1. Presso il cimitero, in locali idonei è consentito il deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i cinque giorni.
3. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Settore Tecnico.
4. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Articolo 40 - Deposito provvisorio

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo a disposizione del Comune.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per indisponibilità del tumulo presso altro Comune
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre un periodo di mesi 6, ovvero fino alla definitiva sistemazione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al



compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, il Sindaco, provvederà ad ordinare l'inumazione del cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei diritti relativi.

4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie
5. Il canone di utilizzo del deposito provvisorio è giornaliero, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
6. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.
7. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il Settore Tecnico.



CAPO III - INUMAZIONE

Articolo 41 - Inumazione in campo comune

1. Il periodo di rotazione ordinaria dei campi ad inumazione è di 10 anni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego, sono stabiliti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria così come modificato ed integrato dal vigente regolamento regionale.
3. Nell'ambito del cimitero comunale sono previsti particolari campi per la reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Articolo 42 - Cippi e arredi tombali

1. Ogni fossa nei campi ad inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dal gestore dei servizi cimiteriali, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verranno iscritti a cura del gestore dei servizi cimiteriali, il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Settore Tecnico comunale competente l'installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad esempio croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali o altro, a loro spese, a norma dell'articolo 44, comma 3, del presente regolamento.

L'autorizzazione è soggetta alla presentazione di istanza in marca da bollo e prevede il pagamento di diritti di segreteria. All'istanza deve essere allegato un progetto del manufatto previsto, con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali previsti.

Il monumento funebre è soggetto al rispetto dei seguenti limiti dimensionali:

-mt. 1,70 x 0,70.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene nei termini ex L. 241/90 art. 2 comma 2 (30 giorni).

4. Nei primi tre mesi è consentita esclusivamente la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi dimensioni e caratteristiche adeguate, allo stesso modo si procederà sulle fosse dei campi per la reinumazione quinquennale dei feretri a seguito di esumazione/estumulazione.
5. È vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
6. Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. nonché per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro competono interamente agli aventi titolo ad agire.
7. È tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, senza l'autorizzazione del Settore Tecnico. È tassativamente vietato o modificare parti della sepoltura senza l'autorizzazione del Settore Tecnico.
8. È consentita ai familiari, che presentino richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo comune le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.



CAPO IV - TUMULAZIONE

Articolo 43 - Concessioni di manufatti per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti realizzati dal Comune.
2. Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria così come modificato ed integrato dal vigente regolamento regionale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune sono rilasciate secondo i criteri di cui all'articolo 53 commi 1 e 2 del presente regolamento e riguardano loculi epigei (colombari), loculi ipogei (tombe), cellette per cassetta ossario o per urne cinerarie.
4. Nei loculi oltre al feretro principale è consentito depositare una cassetta di resti oppure due urne cinerarie al massimo, fino alla scadenza della concessione, a patto che si rispetti la capienza massima.
5. Nelle tombe di famiglia è concesso depositare al massimo una cassetta di resti oppure due urne cinerarie per ciascun posto per feretro sino alla scadenza della concessione, a patto che si rispetti la capienza massima; in luogo di una cassetta di resti umani è possibile depositare una cassetta di resti di animali d'affezione.
6. Nelle cellette ossario è possibile collocare al massimo una cassetta di resti o sino a due urne cinerarie, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti fisici della relativa capienza.
7. Nei cinerari è possibile collocare sino a due urne cinerarie, nei limiti fisici della relativa capienza:
8. Qualora l'avente titolo ad agire si avvalga delle facoltà descritti ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, all'atto del rilascio della concessione di ciò deve essere fatta menzione nell'atto concessorio stesso.
9. Il Comune si riserva di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta resti/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta sino ai limiti massimi previsti ai commi precedenti ed in caso di verifica negativa le operazioni suddette non saranno consentite e l'ispezione addebitata al richiedente in accordo con le vigenti tariffe.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
11. La durata della concessione è fissata in 30 anni per i loculi colombari, 30 anni per le tombe ed in 30 anni per le cellette per cassette resti e urne cinerarie. La durata decorre dalla data del contratto di concessione cimiteriale; si precisa che nel caso di tombe di famiglia per più feretri, la concessione decorre dalla data del contratto di concessione cimiteriale. Tali termini di durata possono essere ridotti in fase di rinnovo concessione con opportuno provvedimento, in base alle esigenze di turnazione dei manufatti.
12. Sono salve le concessioni di manufatti per le sepolture a tempo indeterminato (cosiddette "perpetue") rilasciate nel periodo in cui previgeva un diverso regime giuridico. Qualora l'avente titolo ad agire intenda comunque richiedere l'estumulazione del feretro (anche di un solo feretro, se trattasi di tumulo multiplo) ovvero della cassetta ossario/urna cineraria, nel caso si tratti di celletta, ciò comporta la perdita del diritto di perpetuità della concessione dell'intero manufatto. (regolamento regionale 9.11.2004 n. 6 articolo 20, comma 3)
13. Per le concessioni risalenti nel tempo, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per dare applicazione a detto istituto è demandata all'AG.
14. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, nell'importo deliberato dalla Giunta Comunale e/o dal presente Regolamento.



15. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - il/i cadavere/i destinato/i ad esservi accolto/i;
 - le ossa o i resti cinerari che vengono ospitati in aggiunta al/i cadavere/i accolti;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca o di decadenza.
16. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa per la tumulazione dei cadaveri specificati nell'atto concessorio e con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.
17. L'importo della concessione su apposita istanza potrà essere rateizzato per un massimo di mesi 12 dalla data della sottoscrizione del contratto, sul quale verranno calcolati gli interessi legali

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire entro sei mesi dalla sepoltura un'adeguata sistemazione esterna del manufatto sulla cui lapide in marmo dovrà essere scolpito o apposto nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di decesso.
2. Vanno altresì indicati nome, cognome, data di nascita e di decesso anche di tutti i resti depositati in cellette ossario o urne cinerarie inserite in seguito nel manufatto.
3. Per la posa di monumenti, di lapidi recanti epigrafi, decorazioni o leggende, oltre il cognome e nome, data di nascita e morte del defunto, gli interessati dovranno presentare domanda corredata progetto del manufatto previsto, con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali previsti. L'autorizzazione è soggetta alla presentazione di istanza in marca da bollo e prevede il pagamento di diritti di segreteria. Il rilascio dell'autorizzazione avviene nei termini ex L. 241/90 art. 2 comma 2 (30 giorni).
4. Il monumento funebre è soggetto al rispetto dei seguenti limiti dimensionali:
 - mt. 2,00 x 1,00 x h.0,20 dal terreno; h. max del manufatto non deve superare i mt. 2,40.
5. A tutte le dette opere provvedono a loro esclusiva cura e spesa gli interessati, che devono provvedere a mantenerle in ottimo stato di pulizia e di conservazione in modo che il decoro e l'estetica del cimitero ne avvantaggino.
6. All'istanza deve essere allegato un progetto del manufatto previsto, con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali previsti.
7. La manutenzione delle decorazioni edilizie, contorni, ricordi, lapidi, croci, monumenti e simili posti sulla tomba/loculo/celletta in concessione deve essere fatta a cura e spese del concessionario o della famiglia del defunto.

Articolo 45 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario gli subentra nei diritti e negli obblighi l'avente causa secondo le regole della successione ereditaria. In tal caso, l'avente causa è tenuto a darne comunicazione al Settore Tecnico Comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a proprio favore. In caso di pluralità di eredi, dovrà essere designato uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Settore Tecnico, nei confronti dell'unico erede o, qualora vi sia una pluralità di eredi, nei confronti del rappresentante della concessione, che assume la qualità di concessionario. In



difetto di designazione di un rappresentante della concessione, si provvede d'ufficio secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze procedurali relative ad eventuali comunicazioni o provvedimenti inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi causa.

3. Il subentrante potrà disporre del feretro solo qualora sia anche titolare del diritto di cui al precedente art. 38.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, per qualunque adempimento connesso con gli obblighi inerenti alla concessione stessa, il Comune procederà d'ufficio nei confronti del/i soggetto/i di cui al comma 1 o, in subordine, del/i titolare/i del diritto di cui all'art. 38. In caso di disinteresse o mancata ottemperanza da parte dei predetti soggetti, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 50.
5. La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi siano subentranti ai sensi del comma 1 del presente articolo. La famiglia del defunto si estingue qualora non vi siano persone che, ai sensi del precedente art. 38 abbiano titolo per disporre del cadavere e/o dei resti mortali.
6. In caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto, trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, si applica l'art. 50.

Articolo 46 - Rinnovo

Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario dovrà domandare il rinnovo, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento; in assenza di domanda di rinnovo la concessione si intende scaduta e il concessionario è obbligato a attivarsi a sue spese per le estumulazioni delle salme al fine di liberare lo spazio concesso a suo tempo. L'Amministrazione comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.

Articolo 47 - Disdetta

1. La domanda di disdetta, contenente anche l'indicazione circa la destinazione del feretro da parte degli aventi titolo ad agire e l'impegno a sostenerne i costi, deve essere sottoscritta dal concessionario o dagli aventi causa. In tal caso, il Comune rientrerà in pieno possesso e disponibilità dello spazio, salvo rimborso:
 - a) del 50% se la disdetta avviene nel primo triennio di validità della concessione.
 - b) del 30% se la disdetta avviene dal quarto al sesto anno di validità della concessione.
2. Non saranno riconosciuti rimborsi per disdetta avvenute oltre i suddetti periodi.

Articolo 48 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - estinzione della famiglia del concessionario e del defunto;
 - soppressione del cimitero.

Articolo 49 - Revoca

1. La concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per



qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In caso di revoca, viene concesso agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di altra sepoltura. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione del feretro nella nuova collocazione.

2. Qualora si verificano le necessità descritte al precedente comma 1, l'amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento a norma della Legge 241/1990, nonché del DPR n.285/00 e delle disposizioni Regionali in materia.
3. Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato al concessionario, o in mancanza ai suoi aventi causa, nonché agli aventi titolo ad agire di cui all'art. 38 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web del Comune ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di dare esecuzione al provvedimento, indicando il giorno fissato per la traslazione del feretro. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o del familiare del defunto.
4. Il tumulo revocato, una volta liberato ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Articolo 50 - Decadenza

1. La concessione decade per:
 - inosservanza degli obblighi del concessionario di cui al precedente art. 45.
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale o dal responsabile titolare di PO cui competono le funzioni che derivano dal presente regolamento.
 - difformità non sanabili delle opere rispetto all'autorizzazione del competente servizio comunale;
 - sepoltura di non aventi titolo.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida ad adempiere al concessionario o ai suoi successori ovvero, in subordine, agli aventi titolo ad agire assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di inadempienza, la concessione è dichiarata decaduta con provvedimento dell'ufficiale dello stato civile.
3. Nei casi di irreperibilità dei soggetti di cui al precedente comma 2 la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro o dei resti o delle ceneri nel campo ad inumazione, nell'ossario o nel cinerario comune ed il tumulo ritorna a completa disposizione del Comune senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di eventuali rimborsi od indennizzi da parte del concessionario.
5. Gli arredi funebri potranno essere consegnati al concessionario decaduto, previa istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza. In caso contrario, rimarranno a disposizione del Comune che potrà disporre per la loro dismissione.

CAPO V - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 - Campi di inumazione

1. All'assegnazione delle fosse nei campi ad inumazione (campi comuni) si procede in ordine



numerico progressivo come descritto dalla planimetria derivante dal sistema informativo cimiteriale.

Articolo 52 - Tumuli

1. All'assegnazione dei loculi si procede, linearmente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, con soluzione di continuità, per ciascun corpo cimiteriale dedicato a loculi.
2. All'assegnazione delle tombe si procede in ordine numerico progressivo come da planimetria.
3. All'assegnazione delle cellette ossario e dei cinerari si procede senza soluzione di continuità, andando progressivamente a liberare gli spazi che si rendano disponibili per effetto della scadenza di concessioni.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 53 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate per nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ATS, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 54 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dall'inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di sole dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.
4. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con propria ordinanza.
5. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti predetti una comunicazione indicando le modalità ed il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. In caso di irreperibilità dei soggetti predetti si procederà con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune e mediante affissione sulla bacheca del Cimitero.
6. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono



- trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorra in 2 anni se vi si ricorra.
 - avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ad agire ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. Il trasporto deve essere effettuato da un'Impresa delegata entro le 24 ore successive alla esumazione.
 - tumulazione in sepoltura privata con concessione nuova o preesistente se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
 - trasferimento ad altro Cimitero.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 5, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata al precedente comma 7, 1° capoverso.
9. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo mesi 6 trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del comune il quale potrà disporne anche per l'avviamento a dismissione.
10. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Articolo 55 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - per ordine dell'AG;
 - trasporto in altra sepoltura a tumulazione;
 - cremazione;
2. Salvo i casi ordinati dall'AG, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi di cadavere di persona morta per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità sanitaria competente dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie precauzioni affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile previo versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.



Articolo 56 - Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.
2. Le estumulazioni sono regolate dalla vigente disciplina regionale.
3. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 57 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Alla scadenza della concessione, il concessionario deve valutare una delle due possibilità:
 - rinnovare la concessione della tomba secondo le disposizioni e gli oneri stabiliti con delibera della Giunta Comunale;
 - avviare in ogni caso la pratica di estumulazione essendo coscienti dell'alta probabilità di dover procedere nei confronti di resti ancora indecomposti
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
4. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di sole dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.
5. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con propria ordinanza. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad almeno uno dei soggetti aventi titolo ad agire una comunicazione indicando le modalità e il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. In caso di irreperibilità dei soggetti predetti si procederà con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
6. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:
 - trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorra e in 2 in caso vi si ricorra.
 - avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla disciplina regionale; Il trasporto deve essere effettuato da un'Impresa delegata entro le 24 ore successive alla estumulazione.
 - tumulazione in sepoltura privata, con concessione nuova o preesistente, se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
 - Trasferimento ad altro Cimitero.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni



cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata al comma 6, 1° capoverso, o avvio a cremazione.

Articolo 58 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione dei 30 anni dalla tumulazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS ad eccezione nel caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico sanitaria
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dal precedente articolo 57.

Articolo 59 - Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli operatori cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Settore Tecnico del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti del cimitero.

Articolo 60 - Disponibilità dei materiali

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine fissato nell'informativa di cui ai precedenti articoli 57 e 60, il responsabile del Settore Tecnico comunale competente può autorizzare il recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, in assenza della richiesta di cui al precedente comma 2, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune che vi provvederà come indicato ai precedenti articoli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



CAPO VII - C R E M A Z I O N E

Articolo 61 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o dal comune in cui è avvenuta la sepoltura in caso di cremazione di resti mortali nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30/3/2001 n. 130, articolo 3, comma 1, lettera b), dall'art. 73 L.R. 33/2009 e dal Regolamento Regionale 14.06.2022 N. 4 art. 12.
2. La cremazione di cadavere è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente capoverso prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto o sottoposte ad Amministrazione di Sostegno (da valutarsi nel contesto del singolo caso);
3. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:
 - certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'AG, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - attestazione medica che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari oppure attestazione di compatibilità alla cremazione degli stessi.
4. La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ATS competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
5. La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 4, 1° e 2° capoverso.
6. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo ad agire, si applica la medesima



procedura prevista dal precedente comma 5.

7. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ATS segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
8. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Articolo 62 - Avvio al crematorio

1. Sino a quando Il Comune di Vignate non avrà dotato il proprio cimitero di forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio all'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

Articolo 63 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (e il codice alfanumerico progressivo dell'art 32).
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama quanto previsto dal Capo V, Titolo I, del presente regolamento.
5. La destinazione delle ceneri, a richiesta degli aventi titolo ad agire, è, alternativamente, la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 64 - Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari è autorizzato dal comune in cui è avvenuto il decesso e può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'affidamento dell'urna cineraria può essere autorizzata dal comune di sepoltura anche per



ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo ad agire, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. La richiesta di affidamento delle ceneri, presentata dai soggetti di cui al comma 1 su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, dovrà contenere i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'AG o di pubblica sicurezza.
5. Associata all'urna cineraria deve sempre essere conservata la terza copia della dichiarazione rilasciata al momento della cremazione come previsto al punto 3 dell'articolo 63.
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri e necessita dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune di residenza.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, la rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile. In tal caso, i predetti soggetti, qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare, possono conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 65 - Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recanti i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.



2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari.
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
3. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al precedente comma 2, dall'unito civilmente o dal convivente di fatto, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, redatta su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto o dei suoi congiunti
6. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficiale dello stato civile. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
8. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
9. Presso il cimitero comunale la dispersione delle ceneri è da eseguire nell'apposito "Giardino delle rimembranze".



CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 66 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni invernale ed estiva, con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. Un segnale acustico, di regola, avvisa i visitatori che la chiusura del cimitero avverrà all'ora prescritta. Tutti dovranno quindi uscire.
3. Un giorno alla settimana il cimitero rimane chiuso. È sospesa la chiusura della giornata infrasettimanale nelle settimane che precedono e seguono le festività di Pasqua, 2 novembre commemorazione dei defunti e Natale.
4. La visita al cimitero al di fuori dei giorni e degli orari di apertura non è consentita. Sono fatti salvi i casi previsti dal presente regolamento.

Articolo 67 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si entra esclusivamente a piedi. Le persone impossibilitate alla deambulazione potranno usufruire di servizi di trasporto dedicati. E' in ogni caso vietato l'accesso di mezzi privati se non espressamente e puntualmente autorizzati dal Settore competente per il tempo strettamente necessario alla visita. Le richieste dovranno essere corredate di valida documentazione medica a sostegno della dichiarata impossibilità a deambulare. Biciclette ed altri mezzi a 2 ruote possono essere parcheggiate negli appositi spazi indicati all'esterno del Cimitero.
2. È consentito l'accesso agli animali d'affezione debitamente tenuti al guinzaglio/museruola secondo il regolamento vigente, con obbligo di raccolta deiezioni e lavaggio delle superfici sporcate.
3. È vietato l'ingresso:
 - alle persone in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendano svolgere all'interno del cimitero attività di questua o procacciamento affari.

Articolo 68 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati a motore o elettrici
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari (in specie con l'offerta di servizi e oggetti);
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della gestione del cimitero. Per cortei ed



operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - parlare a voce alta in dialogo o al cellulare;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, intimato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'AG.

Articolo 69 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 articolo 7bis.
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il responsabile titolare di PO competente dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 - comportamento recidivo del soggetto.

Articolo 70 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del competente Settore di Polizia Locale del Comune e del Settore Tecnico Comunale.

Articolo 71 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile del Settore tecnico.
2. Le lastre di copertura dei loculi dovranno essere di marmo bianco – grigio o similare
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze di mt 1,10 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.



Articolo 72 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene.

Articolo 73 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi altezze inferiori a 1,10 m (a titolo di esempio: cipresso nano o simile)
4. Le aiuole, le piante, i fiori, dovranno essere mantenuti e/o rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. In caso di trascuratezza, non conformità o infestazione di parassiti il Settore di competenza, disporrà con preavviso di 30 giorni per la distruzione o rimozione, con successiva rivalsa verso il cittadino che fosse inadempiente.
5. Non è ammesso collocare ai piedi dei loculi piantine, fiori e oggetti diversi che saranno tempestivamente rimossi a cura degli addetti del cimitero senza il preventivo avviso.
6. Non è ammesso lasciare presso tombe o loculi materiale privato utile ai fini della pulizia e della manutenzione delle sepolture (es. scopini, bottiglie, stracci ...). Tale materiale verrà tempestivamente rimosso a cura degli addetti del cimitero senza preventivo avviso e messo a disposizione presso il locale deposito per trenta giorni, infine smaltito.

Articolo 74 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba, le fioriere e quant'altro risultante indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il provvedimento d'ufficio di cui al precedente 1° comma verrà adottato previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, sul sito web del Comune e sulla bacheca del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
In difetto di intervento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 75 comma 4.



TITOLO III

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, piantumazioni che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori privati i concessionari o le Imprese delegate dovranno munirsi dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal responsabile del Settore comunale competente ed effettuare il deposito dell'eventuale cauzione prescritta. La documentazione autorizzativa dovrà essere presentata o inviata per mezzo elettronico al personale presente in Cimitero della Soc. Appaltatrice. A richiesta effettuata con anticipo di almeno 24 ore, giorno, orario e ubicazione dell'intervento dovranno essere autorizzati dal Servizio competente secondo modalità indicate al fine di non creare interferenze con eventuali altre operazioni cimiteriali previste.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
4. È vietato occupare spazi attigui.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o in altro luogo indicato dal responsabile dei servizi cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., deposizione di vasi per piante/fiori e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed essere dotato di documento di riconoscibilità che consenta di riconoscerne altresì l'impresa di appartenenza.

Articolo 76 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali

1. Per l'ingresso al Cimitero le Imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) e di arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dolenti. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, le imprese potranno entrare con uno o più veicoli. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile della gestione del cimitero. La sosta è consentita



per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 78 - Orario di lavoro

1. Le imprese incaricate dal Comune potranno eseguire i lavori preferibilmente durante la giornata di chiusura settimanale. I giorni festivi sono esclusi in modo tassativo.
2. È vietato lavorare nei giorni di apertura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da motivare mediante specifica richiesta scritta al responsabile del Settore Tecnico

Articolo 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nel periodo compreso fra gli otto giorni precedenti e gli otto giorni seguenti le festività di cui al precedente articolo 68, le imprese private non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 80 - Vigilanza

1. Il responsabile del Settore Tecnico comunale o suo delegato in materia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed alle concessioni rilasciate. Inoltre accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero e/o della Soc. appaltatrice è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque vi abbia accesso.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto a:
 - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - essere riconoscibile mediante opportuna identificazione;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 82 - Funzioni ed autorizzazione

1. Le imprese di pompe funebri per l'esercizio delle proprie attività debbono essere in possesso della specifica autorizzazione.



2. L'autorizzazione è rilasciata secondo quanto prescritto dal regolamento regionale 9.11.2004 n. 6 articolo 32.
3. Le imprese di pompe funebri in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma, a richiesta dei dolenti, possono svolgere tutte le incombenze spettanti alle famiglie in lutto, con esclusione delle funzioni che il suddetto regolamento regionale, all'articolo 31, comma 4, attribuisce al comune, e delle funzioni indicate all'articolo 33 comma 4 del precitato regolamento regionale.

Articolo 83 - Divieti

1. Alle imprese di pompe funebri è espressamente vietato:
 - accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - esporre materiale pubblicitario pubblicità a proprio favore all'interno del cimitero.

TITOLO IV

CAPO I - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

Articolo 84 – Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione, a cura del Comune, del servizio delle lampade di illuminazione votiva presso il locale cimitero.
2. Parimenti il presente regolamento disciplina la fruizione, da parte degli interessati, del medesimo servizio.
3. Il servizio non ha carattere di obbligatorietà e verrà concesso a seguito di richiesta al competente ufficio comunale da parte dei soggetti interessati purché intestatari di concessione funeraria.
4. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo.
5. L'eventuale sospensione del servizio, per interruzione dell'energia elettrica dovuta a lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborso agli utenti.

Articolo 85 – Oggetto del servizio

1. Il servizio consiste, laddove richiesto, nella predisposizione dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva presso la sepoltura o la tumulazione del defunto.
2. Il servizio comprende altresì la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.
3. Il servizio in questione viene svolto sotto la titolarità del Comune che può affidare a ditta esterna la gestione delle funzioni di ordine tecnico e/o economico.
4. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche/a led:
 - Dei campi di inumazione;
 - Dei loculi cimiteriali;
 - Di colombari, ossari e cinerari;
 - Delle tombe e delle cappelle di famiglia.

Articolo 86 – Richiesta del servizio

1. Il servizio è reso su domanda dell'interessato.
2. La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune.
3. Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:
 - l'esatta indicazione del nominativo del richiedente;
 - l'esatta indicazione del suo indirizzo;
 - l'esatta indicazione del proprio codice fiscale;



- un recapito telefonico/e-mail/pec;
 - il nominativo del defunto o dei defunti per il quale viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva, con l'esatta indicazione dell'ubicazione del defunto (campo, frontale, ...)
 - la data del decesso o dei decessi.
4. Inoltre, nell'eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.
 5. In ogni caso il Comune si riserva di dar corso al servizio dopo aver verificato la possibilità tecnico logistica di esecuzione dell'impianto elettrico e suoi connessi ed accessori.
 6. La domanda, firmata dal richiedente interessato, deve essere consegnata o recapitata direttamente presso il preposto ufficio del Comune.
 7. Non sono ritenute valide eventuali domande redatte e/o firmate da persone diverse dei diretti interessati.

Articolo 87 – Determinazione del contributo di impianto ed allacciamento

1. Per ogni nuova lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un contributo una tantum, soggetto ad IVA, per la fornitura e l'allacciamento della stessa all'impianto di illuminazione: detto contributo è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del contributo si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

Articolo 88 – Determinazione del canone annuo

1. Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate: detto canone è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
3. Al canone annuo di base viene applicata l'IVA corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le spese di stampa e spedizione di avvisi o fatture, quest'ultime non soggette ad applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 2/3 del DPR. 633/72.
4. Per il primo anno il canone è interamente dovuto se la domanda di allacciamento, di cui al precedente art.3, perviene agli uffici competenti entro il 30 giugno: se perviene successivamente a tale data il canone dovuto per il primo anno è ridotto alla metà.
5. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile: pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario.

Articolo 89 – Pagamento del contributo e del canone annuo

1. Il canone annuo e l'eventuale contributo di allacciamento devono essere corrisposti con le modalità che saranno stabilite e comunicate agli utenti dall'ufficio.



2. Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento. La scadenza per il pagamento del canone annuo è stabilita alla data del 30 aprile di ogni anno, salvo possibili variazioni che saranno comunque espressamente indicate negli avvisi o fatture: all'uopo precedentemente a tale data viene recapitato agli interessati un avviso o fattura per il pagamento, previsto in unica rata, della fornitura per l'anno in corso e/o del recupero delle nuove forniture intercorse nell'anno precedente, ma pervenute successivamente alla avvenuta stampa e spedizione dei documenti di competenza.
3. Il pagamento dell'avviso o fattura è inteso per tutta la durata dell'anno solare di riferimento ed è comunque sempre dovuto, salvo che non pervengano entro la prevista data di scadenza del canone annuo, comunicazioni scritte di variazione o cessazione, in mancanza delle quali anche la fornitura si intende tacitamente rinnovata per l'intero anno solare.
4. Di conseguenza qualsiasi comunicazione scritta di variazione o cessazione presentata dopo la prevista data di scadenza verrà tenuta in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 90 – Pagamento del contributo e del canone pluriennale

1. È data comunque facoltà agli interessati di corrispondere, in una unica soluzione anticipata, la corresponsione del contributo di allacciamento e del canone annuo tramite un unico versamento rapportato e calcolato sulle annualità di concessione del loculo.
2. In tal caso gli interessati devono presentare specifica richiesta, secondo le modalità previste dal precedente art. 3, congiuntamente alla richiesta di concessione del loculo stesso, ovvero anche per loculi già in corso di concessione.
3. La determinazione del contributo di allacciamento viene effettuata secondo quanto stabilito dal precedente art. 4.
4. La determinazione del canone pluriennale viene computato su quanto dovuto per l'anno di allacciamento, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, moltiplicato per gli anni residui di concessione del loculo senza ulteriore gravame, per gli anni successivi al primo, di eventuali aumenti nel frattempo maturati o maturandi.
5. Il pagamento del canone pluriennale non dà diritto al rimborso.

Articolo 91 – Variazione dell'intestatario

1. Le richieste di variazione dell'intestatario devono essere redatte e consegnate direttamente dall'interessato al subentro della fornitura: non sono pertanto ammesse richieste di variazione effettuate per conto o a nome di terzi.
2. Analogamente a quanto già previsto dal precedente art.6 le richieste di variazione dell'intestatario presentate dopo la prevista data di scadenza del canone annuale verranno tenute in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 92 – Omesso pagamento del canone

1. In caso di omesso pagamento del canone annuo e delle eventuali spese iniziali di allacciamento, il Comune provvede all'emissione ed all'invio di un sollecito.
2. Lo stesso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il nuovo termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione d'ufficio del servizio stesso effettuata



attraverso il distacco dalla rete elettrica e dalla rimozione della lampadina ed al recupero della somma dovuta nelle forme previste dalla legge.

3. Qualora in seguito all'omesso pagamento con il conseguente distacco dalla rete elettrica, venga richiesto il ripristino del servizio, deve essere prodotta una nuova richiesta di cui al precedente art. 3 e corrisposto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art.4.
4. Parimenti nel caso di un pagamento tardivo del canone annuo effettuato dopo il termine perentorio indicato nel sollecito, ad avvenuto distacco dalla rete elettrica e rimozione della lampadina, è comunque dovuto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art.4.

Articolo 93 – Rimborso del canone e del contributo

1. Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione dei seguenti casi:
 - erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura;
 - distacco dalla rete elettrica per estumulazione e conseguente rinuncia all'allacciamento di nuova fornitura in diversa ubicazione.
2. La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata all'ufficio Tributi del Comune: essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si richiede il rimborso, numero di conto corrente bancario e suo codice IBAN presso il quale accreditare gli importi rimborsabili.
3. Il Comune, previa valutazione del diritto al rimborso, vi provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta, secondo i seguenti criteri:
 - nel caso di duplice ed erroneo versamento del canone annuale l'importo del rimborso corrisponderà a quanto versato in eccedenza
 - nel caso di distacco dalla rete elettrica per estumulazione l'importo del rimborso corrisponderà alla quota in dodicesimi delle mensilità successive e non diversamente usufruite
4. Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale, una tantum, relativo alla fornitura e all'allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

Articolo 94 – Divieto di esecuzione diretta di lavori

1. Tutti i lavori necessari alla gestione del servizio delle lampade di illuminazione votiva vengono eseguiti esclusivamente dal Comune, anche tramite propri fornitori dallo stesso autorizzati.
2. È espressamente vietato agli utenti interessati l'asportazione o il cambio delle lampadine, la modifica, la manomissione e la variazione dell'impianto, l'esecuzione di allacciamenti abusivi, la cessione o il subaffitto dell'energia elettrica, la cessione o il subaffitto del servizio ovvero qualsivoglia intervento che comporti la modifica o la variazione della fornitura e dell'impianto.
3. È altresì vietato eseguire o far eseguire lavori, anche strutturali dei manufatti lapidari o tombali, che possano interessare l'impianto elettrico senza il preventivo assenso scritto da parte del Comune.
4. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

Articolo 95 – Segnalazione guasti

1. È interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di illuminazione votiva al Settore Tecnico Comunale, il quale provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi.

TITOLO V

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria Regionale vigente nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Articolo 97 - Abrogazione di norme

E' abrogato il previgente regolamento comunale di polizia mortuaria e ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.